



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 182 del 21/06/2019

Registro del Settore

N. 71 del 13/06/2019

Oggetto: Determina di affidamento incarico per attività di assistenza legale e rappresentanza anche in giudizio a tutela del Comune nei confronti di Studio AARC.it di Arch. Dario Menichetti a seguito del contestato inadempimento del contratto di incarico professionale per progettazione e direzione lavori per ampliamento mensa scuola Menotti di Soliera CIG Z8228CB049

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Richiamata la delibera di Giunta n. 58 del 23/05/2019 con la quale è stato approvato il nuovo progetto definitivo-esecutivo (unico livello) dei “Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare *Ciro Menotti* di *Limidi di Soliera* (CUP J31E16000450004)” redatto dall’Ing. Paola Rossi, assunto agli atti in data 23/05/19 prot. 7844, il cui importo previsto per i lavori è pari ad Euro 260.305,75 al lordo del ribasso d'asta (di cui 252.885,19 per lavori ed Euro 7.420,56 per oneri relativi sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10% pari ad Euro 26.030,58, e dunque per complessivi Euro 286.336,32;

Rilevato che nella medesima delibera, la Giunta comunale ha preso posizione sulla necessità di quantificare l’importo da addebitare allo Studio AARC.it di Arch. Dario Menichetti per i danni subiti dall’Amministrazione appaltante in conseguenza degli errori/omissioni della progettazione e compiti di DL in precedenza affidate al predetto professionista e poi risolte con determina n. 326 del 06/11/2018, considerando come necessario promuovere un’apposita azione legale nei confronti dell’Arch. Menichetti e del suo studio professionale, dando pertanto mandato al Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio affinché attivi tutte le procedure necessarie e conseguenti all’adozione degli atti necessari per procedere all’affidamento dell’incarico al legale da individuarsi in termini urgenti, stante la necessità di completare l’opera;

Dato atto che la vertenza trae origine dai seguenti eventi:

- Con atto di aggiudicazione del 28/03/2017 n. 91, il Comune di Soliera ha conferito allo Studio AARC.it di Arch. Dario Menichetti P.iva 01858520495, a seguito di gara di evidenza pubblica con CIG Z031C5C4, l’incarico professionale per la “*LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA (UNICO LIVELLO) DELLE OPERE ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE, COMPRENSIVO DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, OTTENIMENTO PARERE AUSL E SIAN, PRATICA VVF, EVENTUALE RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA (A COMPLETAMENTO DI QUANTO A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE), COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEPOSITO STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA, ACCATASTAMENTO*”, relativamente all’intervento di ampliamento della mensa della scuola elementare *Ciro Menotti* di *Limidi di Soliera* con CUP J31E16000450004;

- L’affidatario Studio AARC.it di Arch. Dario Menichetti si è reso inosservante degli obblighi contrattualmente assunti, determinando la

risoluzione in danno per grave inadempimento contrattuale, come ritualmente formalizzata con determina n. 326 del 06/11/2018, e trasmessa in data 8/11/2018 con prot. 16750. A tal proposito, è sufficiente rimarcare che i motivi che hanno determinato a disporre la risoluzione del contratto sono sostanzialmente:

a) la mancata acquisizione dell'autorizzazione sismica, in conseguenza della riscontrate difformità nella documentazione prodotta dall'Arch. Menichetti da parte del competente Ufficio -Struttura tecnica Sismica (come da atto con prot. 10961 del 19/07/18), ed il rifiuto dell'Arch. Menichetti medesimo a fornire a quest'ultimo la documentazione necessaria per sanare siffatte difformità;

b) la rilevata difformità, da parte del collaudatore, tra quanto realizzato dall'appaltatore e quanto previsto nel progetto e la mancata adozione di iniziative del Direttore dei lavori volte a risolvere tali difformità (come da atti del collaudatore verbale n. 1 del 27/06/2018 e verbale n. 2 del 13/7/2018);

- La stazione appaltante con nota del 15/11/2018, ha inoltre intrapreso la doverosa l'escussione della garanzia definitiva sotto forma di polizza di fideiussione n. 1084511 del 05/07/2017 rilasciata da Elba Assicurazioni Spa Agenzia CaAR Genova. Il relativo pagamento è risultato essere stato disposto in favore del Comune in data 28/03/2019;

- Con Determinazione a contrarre n. 349 del 14/11/2018 e successiva Determinazione di aggiudicazione n. 12 del 14/01/2019 veniva pertanto disposto l'affidamento delle prestazioni già affidate all'Arch. Dario Menichetti e precisamente la *Progettazione definitiva-esecutiva (unico livello) delle opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche, comprensivo dell'ottenimento della autorizzazione sismica, nonché dell'ottenimento dei pareri ARPA (sulla base della valutazione previsionale di impatto acustico), AUSL e SIAN, VVF (qualora necessari); coordinamento sicurezza in fase di progettazione; deposito strutturale, direzione lavori, misura, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, attestato di prestazione energetica, accatastamento all' Ing. Paola Rossi con studio professionale in Via Cavalieri n. 7, 41124 Modena (MO), partita iva n. 02674610361;*

Rilevata l'esigenza di eseguire quanto indicato nella suddetta deliberazione, al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell'Ente nella vicenda in esame, nonchè ogni altro pregiudizio connesso o susseguente, oltre che difendere e riaffermare il proprio legittimo operato; e considerata la questione la quale assume un particolare rilievo giuridico tale da richiedere una difesa particolarmente urgente;

Visto

- l'art. 17 co. 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016, inserito nella parte I° - titolo II - rubricato con la dicitura "*esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi*" il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la

rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e s.m.i;

- l' Allegato IX del Codice dei contratti pubblici che, fra gli altri servizi, fa riferimento anche a quelli di natura legale;

Richiamate le linee guida Anac n. 12 sul tema dei servizi legali, secondo cui:

- Oltre ai servizi legali esclusi dall'ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici puntualmente elencati all'articolo 17 co. 1, lett. d), vi sono tipologie di servizi legali che devono invece essere ricondotte nella categoria di cui all'Allegato IX e che devono ritenersi soggette alla disciplina codicistica;

- Che possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, assumendo rilievo la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, non assumendo rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria. L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici;

- Mentre tra i servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano ricompresi da un punto di vista prestazionale nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 17 co. 1, lett. d). L'affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX deve rispettare la disciplina del D.Lgs. 50/2016, risultando pertanto che per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici i servizi legali di cui all'Allegato IX, devono essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato": dunque con applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; nonché dell'art. 95 co. 4 lett. C.

Richiamato l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui:

- l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale è occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'amministrazione, rispetto all'attività di assistenza generalizzata, che invece, è caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'Amministrazione, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto

di servizi legali ma integra un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica (Cons. Stato Sez. V, 11.5.2012, sent. n. 2730)

- i servizi legali affidabili dalle amministrazioni con appalto di servizi si configurano quando relativi ad attività non esattamente quantificabili nella loro consistenza al momento dell'assunzione dell'incarico, ma riferibili a prestazioni continuative e seriali. Viceversa se si è in presenza di una prestazione di un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, espletata secondo un incarico non continuativo o periodico, ma puntuale ed episodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi come ad esempio la difesa e rappresentanza in una singola causa, si rientra a pieno titolo nella qualificazione di cui all'art. 2222 c.c.. nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti (Cons. Stato parere, n. 2017 del 3/08/2018);

Rilevato che secondo la Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017 di Anac, devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per servizi legali di cui all'art.17, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici e quelli di cui all'allegato IX al medesimo codice;

Dato atto che lo studio legale associato Delucca-Marelli-Monti-Bonacorsi sito in Bologna alla Via D'Azeglio n. 39, (P.Iva 04184050377, C.F. LCGNN65B03G224H) dotato di adeguata professionalità, esperienza e competenza come risultante dal suo curriculum vitae, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico alle condizioni di cui al preventivo trasmesso con nota con prot. n. 8982 del 11/06/19, distinto in una prima parte stragiudiziale di inquadramento della vicenda, di orientamento operativo e di formulazione di contestazioni formali pre-contenziose, ed in una seconda parte giudiziale, eventuale, recante come importo di compenso per la fase stragiudiziale € 3.400,00; e per la fase giudiziale così composta dalla fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale € 8.165,00, il tutto al netto di fiscali e previdenziali. L'offerta è stata ritenuta congrua anche in relazione ai riferimenti tariffari del D.M. 55/2014;

Ritenuto di provvedere con il presente atto all'affidamento dell'incarico al suddetto professionista, determinando di impegnare la cifra occorrente solo per quanto attiene la fase della vertenza stragiudiziale; dando atto di procedere con ulteriore provvedimento per le occorrente altre fasi della vertenza ove si verificassero;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale la stipulazione di un contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante, il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che sono state completate le verifiche per l'accertamento dei requisiti generali e pertanto il presente affidamento risulta immediatamente efficace;

Dato atto che alla copertura della spesa si farà fronte con mezzi di bilancio; in particolare l'imputazione dell'esborso avverrà sul Bilancio 2019, al capitolo 1816/1 ad oggetto "Spese per incarichi legali settore Patrimonio", ove trovasi la necessaria disponibilità;

Vista

- la deliberazione di C.C. n. 63 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2019;
- la deliberazione di C.C. n. 64 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione della G.C. n. 150 del 27/12/2018, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021;

Visto

- il D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;
- l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;
- l'art. 192 e l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
- l'art.25 co. 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di affidare l'incarico per l'attività di assistenza legale nonché rappresentanza anche in giudizio a tutela degli interessi del Comune nei confronti ed a carico dello Studio AARC.it di Arch. Dario Menichetti e soci, a seguito del contestato inadempimento del contratto di incarico professionale conferito al medesimo per la progettazione definitiva – esecutiva e direzione lavori ai fini della realizzazione dell'ampliamento della mensa della scuola elementare Menotti di Soliera, allo studio legale associato Delucca-Marelli-Monti-Bonacorsi sito in Bologna alla Via D'Azeglio n. 39, (P.Iva 04184050377, C.F. LCGNN65B03G224H);

Di dare atto che in ragione del preventivo dello studio legale associato Delucca-Marelli-Monti-Bonacorsi:

- l'importo del compenso ad oggi oggetto del presente atto riguarda l'attivazione della fase stragiudiziale di inquadramento della vicenda, di orientamento operativo e di formulazione di contestazioni formali pre-contenziose, ed è pari a complessivi € 4.961,01 al lordo di fiscali e previdenziali, come di seguito dettagliati:

Compenso netto € 3.400,00

Spese generali al 15% € 510,00

Compenso totale € 3.910,00

C.p.a. (cassa avv.ti) al 4% € 156,40

Importo imponibile Iva € 4.066,40

Iva al 22% € 894,61

Totale lordo 4.961,01

- E che si procederà con ulteriore provvedimento di assunzione della spesa per le occorrente altre fasi della vertenza ove queste si verificassero;

Di impegnare pertanto la spesa complessiva di euro 4.961,01 a favore del suddetto professionista con imputazione al Capitolo 1816/1 ad oggetto "Spese per incarichi legali settore Patrimonio" del bilancio 2019, ove trovasi la necessaria disponibilità;

Di stabilire che:

- il presente affidamento risulta immediatamente efficace in quanto sono state completate le verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti generali;

- la forma del contratto è quella della sottoscrizione per accettazione del presente atto;

- il pagamento avverrà al termine del servizio svolto;

- tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario. Qualora emerga l'irregolarità contributiva nei confronti dell'affidatario (e/o delle eventuali imprese subappaltatrici), l'Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l'affidatario possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi;

- l'operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- il servizio affidato è finanziato con mezzi di bilancio;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

Di stabilire altresì che

- lo svolgimento del servizio oggetto dell'impegno è previsto nell'anno 2019, e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 4.961,01 nell'anno 2019;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;
- il codice **CIG** assegnato al presente servizio è il seguente: **Z8228CB049**
- che ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000:
 - a) il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è tutelare i propri diritti e interessi nella vertenza del contestato inadempimento del contratto di incarico professionale conferito allo per la progettazione definitiva – esecutiva e direzione lavori ai fini della realizzazione dell'ampliamento della mensa della scuola elementare Menotti di Soliera, e difendere il proprio legittimo operato;
 - b) l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico ad un avvocato per compiere attività di assistenza legale nonché rappresentanza anche in giudizio nella descritta vertenza;
 - c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto come indicato in narrativa;

Di liquidare dietro presentazione di regolare fattura, e previa verifica di regolarità di esecuzione della prestazione, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, gli importi impegnati dovuti all'operatore economico affidatario del servizio.

Di dare atto che si assolverà agli obblighi previsti dal D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", nelle sottosezioni: bandi di

gara e contratti – atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - affidamenti diretti”.

L'istruttore
Quinci Antonino

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determina di affidamento incarico per attività di assistenza legale e rappresentanza anche in giudizio a tutela del Comune nei confronti di Studio AARC.it di Arch. Dario Menichetti a seguito del contestato inadempimento del contratto di incarico professionale per progettazione e direzione lavori per ampliamento mensa scuola Menotti di Soliera CIG Z8228CB049

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2019	4961.01		1816		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	444			
	Descrizione			spese incarichi legali settore patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	Z8228CB049		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Determina di affidamento incarico per attività di assistenza legale e rappresentanza anche in giudizio a tutela del Comune nei confronti di Studio AARC.it di Arch. Dario Menichetti a seguito del contestato inadempimento del contratto di incarico professionale per progettazione e direzione lavori per ampliamento mensa scuola Menotti di Soliera CIG Z8228CB049				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 182 DEL 21/06/2019 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 21/06/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore PAOLA VINCENZI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Determina di affidamento incarico per attività di assistenza legale e rappresentanza anche in giudizio a tutela del Comune nei confronti di Studio AARC.it di Arch. Dario Menichetti a seguito del contestato inadempimento del contratto di incarico professionale per progettazione e direzione lavori per ampliamento mensa scuola Menotti di Soliera CIG Z8228CB049**”, n° 71 del registro di Settore in data 13/06/2019

PAOLA VINCENZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .